



NOTA N. 67

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L' "EURODAC" PER IL CONFRONTO DELLE IMPRONTE DIGITALI PER L'EFFICACE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI PAESE TERZO O DA UN APOLIDE, PER L'IDENTIFICAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E PER LE RICHIESTE DI CONFRONTO CON I DATI EURODAC PRESENTATE DALLE AUTORITÀ DI CONTRASTO DEGLI STATI MEMBRI E DA EUROPOL A FINI DI CONTRASTO (RIFUSIONE)**  
[COM\(2016\)272](#)

<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2016/0132 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	04/05/2016		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	21/08/2016		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	27/10/2016		
<b>ASSEGNATO IL</b>	07/09/2016		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	1 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	08/10/2016
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	01/10/2016
<b>OGGETTO</b>	La proposta è una rifusione del <a href="#"><u>regolamento (UE) n. 603/2013</u></a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ("regolamento Eurodac"). Essa ne estende l'ambito di applicazione ai fini dell'individuazione di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di coloro che sono entrati nell'Unione in maniera irregolare alle frontiere esterne, affinché gli Stati membri possano utilizzare tali informazioni per rilasciare a un cittadino di Paese terzo nuovi documenti in vista del suo rimpatrio.		

## **BASE GIURIDICA**

La proposta è stata adottata sulla stessa base giuridica del regolamento (UE) n. 603/2013 che va a riformare, ossia sui seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

- l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e) (il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria);
- l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (al fine di sviluppare una cooperazione di polizia che associ tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni);
- l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a) (il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol attinenti alla raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di Paesi o organismi terzi).

La proposta ha inoltre come base giuridica l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

## **PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La Commissione dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi che questa si pone ("l'iniziativa proposta costituisce un ulteriore sviluppo del regolamento Dublino e della politica dell'UE in materia di migrazione e mira a garantire che le regole comuni in materia di acquisizione ai fini dell'Eurodac dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare siano applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri") non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere

conseguiti meglio a livello di Unione. Quest'ultima può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE).

La Commissione afferma, inoltre, che l'azione proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del TUE. Specifica inoltre che l'azione medesima è proporzionata sotto il profilo del diritto alla protezione dei dati personali, in quanto non impone la raccolta e la conservazione di dati più numerosi e per una durata superiore "di quanto strettamente necessario per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi".

## **ANNOTAZIONI:**

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta di regolamento è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale*

## **CONTESTO DELLA PROPOSTA**

### **Motivazione e obiettivi della proposta**

L' "Eurodac" è stato istituito con il [regolamento \(CE\) n. 2725/2000](#) per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino, poi modificato dal regolamento (UE) n. 603/2013 che ha inteso migliorare il funzionamento dell'Eurodac e stabilire le condizioni per l'accesso da parte delle autorità di contrasto ai fini di prevenzione, accertamento e indagine sui reati gravi e reati di terrorismo.

Fin dalla sua istituzione, l'obiettivo principale dell'Eurodac è stato quello di contribuire all'attuazione del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) (cd. "regolamento Dublino"), attualmente in fase di revisione<sup>1</sup>, fornendo le prove dattiloscopiche che consentano di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata nell'Unione europea.

*Il 10 dicembre la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione invitando l'Italia, oltre a Grecia e Croazia, a una corretta attuazione del regolamento Eurodac, ritenuta essenziale per il funzionamento del "sistema Dublino" e dei meccanismi di ricollocazione dell'Unione.*

La proposta in oggetto fa seguito a quanto preannunciato nell'**Agenda europea sulla migrazione** ([COM\(2015\)240](#)), adottata dalla Commissione il 13 maggio 2015, per quanto riguarda l'obiettivo di rafforzare la politica di asilo dell'Unione. In particolare, la Commissione vi sottolineava che il meccanismo di ripartizione delle responsabilità per l'esame delle domande di asilo "non funziona

---

<sup>1</sup> Vedi la Nota su Atti dell'Unione europea [n. 65](#), "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide (rifusione)", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

come dovrebbe" e che gli Stati membri devono "attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere"<sup>2</sup>.

Il 27 maggio 2015, la Commissione ha adottato le "**Linee guida sull'applicazione delle norme del regolamento Eurodac relative all'obbligo di rilevare le impronte digitali**" ([SWD\(2015\)150](#)), in cui viene definito un approccio comune basato sulle buone pratiche al fine di facilitare il rilevamento sistematico delle impronte digitali, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, attraverso una cooperazione fra Stati membri e lo scambio di buone pratiche. La Commissione ha preso in considerazione l'uso di altri identificatori biometrici per Eurodac, quali il riconoscimento facciale e la raccolta di fotografie digitali, con l'intento di superare le difficoltà incontrate da alcuni Stati membri nel rilevare le impronte digitali ai fini dell'Eurodac.

Si è manifestata inoltre la necessità di far fronte al fenomeno della migrazione illegale per quanto riguarda i migranti trovati in condizione di soggiorno irregolare negli Stati membri che non sono situati alle frontiere esterne dell'Unione, in particolare per quelli che non avevano presentato domanda di protezione internazionale e che per questo rimangono "invisibili", tra cui migliaia di minori non accompagnati.

Al fine di consentire agli Stati membri di individuare i cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione pur essendovi entrati legalmente, il 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un **sistema di ingressi/uscite** per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 ([COM\(2016\)194](#)).

La Commissione sottolinea, tuttavia, che attualmente non esiste un sistema in grado di individuare i cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che entrano nell'UE in modo irregolare alle frontiere esterne e che l'attuale sistema Eurodac ha il solo obiettivo di verificare se è stata presentata domanda di asilo in più di uno Stato membro dell'UE.

Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, "**Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa**" ([COM\(2016\)197](#)), del 6 aprile 2016, la Commissione ha annunciato una riforma progressiva del quadro attuale al fine di stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro per i richiedenti asilo, proponendo un meccanismo correttivo di assegnazione, di ottenere una maggiore convergenza nel sistema di asilo, prevenendo così i movimenti secondari, e di introdurre un mandato rafforzato per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. In questo contesto, la Commissione ha evidenziato inoltre la necessità di rafforzare l'Eurodac per rispecchiare i cambiamenti apportati al meccanismo di Dublino e continuare a fornire i dati relativi alle impronte digitali necessari al suo funzionamento, esaminando al contempo la possibilità che l'Eurodac contribuisca alla lotta contro la migrazione irregolare conservando i dati relativi alle impronte digitali di tutte le categorie e consentendo di eseguire confronti con i dati registrati a tal fine.

Il 4 maggio la Commissione ha presentato un primo pacchetto di proposte per la riforma del sistema europeo comune di asilo che, oltre alla proposta in oggetto, comprende:

- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce **l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo** e abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 ([COM\(2016\)271](#))<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Per approfondimenti sullo stato di attuazione dell'Agenda migratoria europea e sulle iniziative finora intraprese dalla Commissione europea si rimanda al [Dossier n. 370](#) "La politica migratoria dell'Unione europea (aggiornamento al 15 settembre 2016)", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce **i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide** (rifusione) ([COM\(2016\)270](#))<sup>4</sup>.

Per portare a termine la riforma del sistema europeo comune di asilo, il 13 luglio 2016 la Commissione ha inoltre presentato un secondo pacchetto di proposte legislative:

- una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante **norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale** (rifusione) ([COM\(2016\)465](#));
- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante **norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta** e recante modifica della [direttiva 2003/109/CE](#), del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ([COM\(2016\)466](#));
- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una **procedura comune di protezione internazionale nell'Unione** e che abroga la direttiva 2013/32/UE<sup>5</sup> ([COM\(2016\)467](#));
- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un **quadro di reinsediamento dell'Unione** e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> ([COM\(2016\)468](#)).

Infine, nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" ([COM\(2016\)205](#)), la Commissione ha posto in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione. Ha fra l'altro annunciato l'intenzione di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione e di affrontare gli aspetti giuridici, tecnici e operativi delle diverse opzioni per l'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. La Commissione ritiene che la presente proposta si ponga in linea con l'obiettivo della comunicazione, "in quanto istituisce Eurodac in modo da permetterne la futura interoperabilità con altri sistemi di informazione, ove necessario e in modo proporzionato"; in particolare, la Commissione valuterà la necessità e la proporzionalità di predisporre **l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS)**. La proposta consentirà inoltre alle autorità di contrasto e a Europol di accedere a tutte le informazioni conservate nel sistema e, in futuro, di effettuare ricerche a partire dall'immagine del volto.

### **Coerenza con la normativa dell'Unione europea**

La Commissione evidenzia che la proposta è strettamente collegata ad altre politiche dell'Unione europea. In particolare:

- il **sistema europeo comune di asilo**, in quanto intende assicurare "l'applicazione effettiva del regolamento Dublino" mediante prove dattiloscopiche per contribuire a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo;
- la **politica di rimpatrio dell'UE**, al fine di contribuire al sistema dell'UE per il rimpatrio dei migranti irregolari;

<sup>3</sup> Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea [n. 63](#), a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

<sup>4</sup> Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea [n. 65](#), a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

<sup>5</sup> [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

<sup>6</sup> [Regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.

- la **sicurezza interna**, in linea con quanto sottolineato nell'Agenda europea sulla sicurezza ([COM\(2015\)185](#)) sulla possibilità per le autorità di contrasto ed Europol di trattare i dati personali di persone sospettate di coinvolgimento in atti di terrorismo o in reati gravi;
- le **squadre europee di guardie costiere e di frontiera**, per quanto concerne la possibilità di rilevare e trasmettere i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto di richiedenti asilo e migranti irregolari a Eurodac per conto di uno Stato membro ai fini della gestione efficace dei controlli alle frontiere esterne<sup>7</sup>;
- la **protezione dei dati personali** trattati nell'Eurodac.

## CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

La Commissione riferisce che, per la preparazione della proposta, si è basata sulle discussioni che si sono tenute regolarmente in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei ministri e di Parlamento europeo sulle misure necessarie per affrontare la crisi migratoria, con particolare riferimento alla riforma del regolamento Dublino, che è intrinsecamente collegato a Eurodac<sup>8</sup>. Le conclusioni citate sono le seguenti:

- le conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015, che hanno sottolineato la necessità di un rafforzamento della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, per contenere meglio i crescenti flussi migratori illegali;
- le conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 15 ottobre 2015, che hanno sollecitato gli Stati membri a rafforzare l'attuazione della direttiva rimpatri e assicurare l'identificazione, la registrazione, il rilevamento delle impronte digitali e nel contempo assicurare la ricollocazione e i rimpatri;
- le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016, le quali hanno ribadito che sarebbero proseguiti i lavori sul futuro impianto della politica migratoria dell'UE, compreso il regolamento Dublino.

E' stato inoltre consultato in via informale il Garante europeo della protezione dei dati.

## SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Le principali modifiche al regolamento (UE) n. 603/2013 sono le seguenti.

- All'art. 1, par. 1, lett. b), **viene esteso l'ambito di applicazione di Eurodac**, per includervi la possibilità che gli Stati membri conservino e consultino **dati appartenenti a cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare**, che non sono quindi richiedenti protezione internazionale, di modo che possano essere identificati **ai fini del rimpatrio e della riammissione**. La proposta inserisce dunque, fra i compiti dell'Eurodac, quello di "facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare".

<sup>7</sup> Il 14 settembre 2016 è stata definitivamente approvata la proposta di regolamento per istituire una Guardia costiera e di frontiera europea, la quale dovrebbe quindi iniziare le attività il 6 ottobre 2016. Per approfondimenti sulla proposta della Commissione vedi il Dossier europeo [n. 23](#), "Guardia costiera e di frontiera europea - Proposta di regolamento COM(2015)671", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati.

<sup>8</sup> Si veda in proposito la citata Nota su Atti dell'Unione europea n. 65.

La Commissione sottolinea che Eurodac diventa in tal modo una banca dati in grado di assolvere a "finalità più ampie in materia di immigrazione e non solo quella di garantire l'effettiva attuazione del regolamento Dublino III, sebbene tale funzione continui ad essere importante", consentendo alle autorità competenti per l'immigrazione di uno Stato membro di trasmettere e confrontare i dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che non chiedono asilo e che potrebbero spostarsi all'interno dell'Unione europea senza essere rintracciati.

- Il nuovo art. 2 introduce un chiaro obbligo, per gli Stati membri, di **rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto** delle persone di cui al presente regolamento (i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i cittadini di Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro), e stabilisce che gli Stati impongano tale obbligo all'interessato informandolo in merito.

La proposta introduce nuove disposizioni a **tutela dei minori**, prevedendo che il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto sia eseguito in modo adeguato ai minori stessi e che tenga conto delle loro specificità. Stabilisce altresì che un minore non sia soggetto ad alcuna sanzione amministrativa se rifiuta, in presenza di fondati motivi, di sottoporsi al rilevamento. Qualora ritengano che a seguito di tale rifiuto possa insorgere un problema relativo alla protezione dei minori, o quando i polpastrelli o le mani del minore siano danneggiati, le autorità dello Stato membro dovranno indirizzarlo all'autorità nazionale per la tutela dell'infanzia.

Il vigente regolamento (UE) n. 603/2013 prevede solo il confronto dei dati relativi alle impronte digitali (art. 29, par. 1, lett. d)) e che le persone interessate ne siano informate mediante un opuscolo informativo. Le previsioni relative agli **identificatori biometrici** (di cui agli artt. 2, 15 e 16), sono state introdotte a seguito di quanto suggerito nella sopra citata Agenda europea sulla migrazione: la Commissione sottolinea che l'aggiunta di altri identificatori biometrici alla banca dati Eurodac intende sormontare alcune difficoltà che gli Stati membri incontrano quando i polpastrelli delle persone interessate sono danneggiati o il processo di rilevamento delle impronte digitali non viene rispettato.

I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto della persona interessata, trasmessi al sistema centrale, **saranno automaticamente confrontati** con i dati trasmessi da altri Stati membri. Nel caso in cui lo stato dei polpastrelli non consenta un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato, o nel caso in cui la persona si rifiuti di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, lo Stato membro potrà procedere, in ultima istanza, a un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto.

La Commissione evidenzia che il confronto e la trasmissione di tutte le categorie di dati "consente di studiare l'andamento dei **movimenti secondari irregolari** su tutto il territorio dell'Unione europea, e può portare a stabilire l'identità della persona interessata in assenza di documenti d'identità validi".

E' stata inoltre inserita una disposizione volta a garantire la preminenza della procedura di Dublino: qualora un riscontro positivo delle impronte digitali indichi che è stata presentata una domanda di asilo nell'Unione europea, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca dovrà assicurare che venga espletata sistematicamente la procedura di Dublino e non una procedura di rimpatrio dell'interessato ("gerarchia dei riscontri positivi").

- **L'età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto viene stabilita a sei anni** (artt. 10, 13 e 14). Di contro, il regolamento attuale prevede un'età minima di 14 anni per il rilevamento delle impronte digitali.

La Commissione evidenzia in proposito che poter identificare i minori mediante le impronte digitali e l'immagine del volto ne faciliterà l'identificazione futura nel caso siano separati dalla loro famiglia e migliorerà la **protezione dei minori non accompagnati**, che non

sempre chiedono formalmente protezione internazionale, contribuendo a facilitarne il controllo ed evitare che cadano vittima di sfruttamento.

- La proposta consente la **conservazione dei dati personali** dei soggetti interessati: oltre ai dati relativi alle impronte digitali e al sesso (come nell'attuale regolamento), anche il nome, l'età, la data di nascita, la cittadinanza e gli estremi dei documenti d'identità, nonché un'immagine del volto (artt. 12, 13 e 14).

La Commissione specifica che la conservazione dei dati personali a fini di immigrazione e asilo consentirà alle autorità di individuare facilmente una persona, senza dover chiedere tali informazioni direttamente a un altro Stato membro e che, se non esiste corrispondenza con l'immagine del volto o le impronte digitali, non si otterrà alcun dato personale dal sistema centrale.

L'art. 17 mantiene invariato, a 10 anni, il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale, al fine di garantire che gli Stati membri possano seguire i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea dopo il riconoscimento dello status di protezione internazionale se la persona interessata non è autorizzata a soggiornare in un altro Stato membro; mentre i dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare saranno conservati per un periodo di cinque anni<sup>9</sup>.

- Rimane invariata la norma relativa alla **cancellazione anticipata dei dati** (art. 18), nel caso in cui ai richiedenti protezione internazionale, ai cittadini di Paesi terzi o agli apolidi in soggiorno irregolare venga concessa la cittadinanza.
- La proposta prevede il **contrassegno dei dati di cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare cui viene concesso un titolo di soggiorno** (art. 19, parr. 4 e 5), e non la cancellazione<sup>10</sup>, in quanto la Commissione ritiene che in tal modo, "quando effettua una ricerca nella banca dati Eurodac e ottiene un riscontro positivo contrassegnato, uno Stato membro possa immediatamente concludere che al cittadino di Paese terzo già soggiornante in modo irregolare è stato rilasciato un documento di soggiorno da un altro Stato membro" e potrebbe quindi essere possibile, ai sensi dell'art. 6, par. 2, della direttiva rimpatri, rinviare la persona allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Prevede inoltre che l'accesso a fini di contrasto ai dati riguardanti i richiedenti protezione internazionale sia bloccato dopo tre anni, mentre non sarà bloccato l'accesso a fini di contrasto a dati riguardanti i cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che non presentano domanda di protezione internazionale e ai quali è stato concesso un documento di soggiorno temporaneo<sup>11</sup>.

- L'attuale regolamento vieta rigorosamente la condivisione di informazioni con i Paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato. Considerata l'estensione dell'ambito di applicazione di Eurodac, nella proposta è stata introdotta una disposizione specifica relativa al **trasferimento dei dati personali a Paesi terzi "se necessario per provare l'identità di cittadini di Paesi terzi in vista del rimpatrio"** (art. 38). Questa vieta tuttavia che un Paese terzo, al quale non si applica il regolamento di Dublino, consulti la banca dati Eurodac, o che uno Stato membro possa fare controlli nella banca dati per conto di un Paese terzo.

Ulteriori modifiche introdotte sono le seguenti:

---

<sup>9</sup> La Commissione sottolinea che tale periodo è allineato con il periodo massimo per un divieto d'ingresso deciso nei confronti di una persona a fini di gestione della migrazione a norma dell'art. 11 della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri"), con il periodo di conservazione dei dati relativi a un visto (art. 23 del regolamento VIS) e con la durata prevista per la conservazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (art. 31 del regolamento EES).

<sup>10</sup> Ai sensi del vigente regolamento, i dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare che non presentano domanda di asilo all'interno dell'Unione europea sono cancellati anticipatamente non appena ottenuto un documento di soggiorno.

<sup>11</sup> In quanto i richiedenti asilo hanno maggiori probabilità di ottenere un rinnovo del loro permesso di soggiorno in qualità di beneficiari di protezione internazionale o di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

- Potrà essere effettuato il confronto fra un'immagine del volto e altri dati relativi a immagini del volto conservati nel sistema centrale ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. c), ossia dalle **autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol)** a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi", qualora tali dati siano disponibili al momento in cui viene fatta una richiesta elettronica motivata (art. 20, par. 3).
- La proposta consente alle **Squadre europee di guardia costiera e di frontiera** e agli **esperti degli Stati membri in materia di asilo** di rilevare e trasmettere i dati relativi alle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, nell'ambito dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento relativo alla Guardia costiera e di frontiera europea (art. 10, par. 3 e art. 13, par. 7).
- Sono state inserite nuove disposizioni per permettere che i **dati statistici** ottenuti dall'Eurodac siano condivisi con i pertinenti servizi del settore "Giustizia e affari interni" a scopo di analisi e ricerca. Le statistiche prodotte da eu-LISA<sup>12</sup> a tale scopo non potranno contenere nome, data di nascita, o altri dati personali che permetterebbero di identificare una persona (art. 9).
- Per quanto concerne **l'architettura e la gestione operativa del sistema centrale** (articoli 4 e 5), sono state apportate modifiche all'infrastruttura di comunicazione dell'Eurodac per far sì che questa utilizzi la rete esistente dei "servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni" (TESTA). Una distinta rete virtuale privata, riservata all'Eurodac, sarà istituita sulla rete virtuale privata TESTA esistente per garantire la separazione logica dei dati Eurodac da altri dati. Si propone, inoltre, di integrare nell'architettura del sistema la gestione operativa di un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet" e istituito in applicazione dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, come distinta infrastruttura di comunicazione ai fini del regolamento Dublino, allo scopo di trasferire la sua gestione finanziaria e operativa a eu-LISA (che attualmente è responsabile solo della sua gestione operativa in base a un memorandum d'intesa con la Commissione).
- Gli Stati membri saranno tenuti a informare solo eu-LISA in merito ai **falsi riscontri positivi** (art. 26, par. 6).
- La proposta consente a eu-LISA **l'utilizzo di dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova** per: a) stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale; b) sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema. I dati personali reali adottati per la sperimentazione dovranno essere resi anonimi (art. 5, par. 2).

### **Incidenza sul bilancio.**

Il costo stimato per sostenere le modifiche tecniche al sistema centrale dell'Eurodac e per un maggiore stoccaggio e produttività del sistema, compresi i servizi di tecnologia dell'informazione e i costi aggiuntivi di personale per eu-LISA, è di **29.872 milioni di euro**.

## **LA RELAZIONE DEL GOVERNO E LE PROSPETTIVE NEGOZIALI DELLA PROPOSTA**

---

<sup>12</sup> L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il 25 luglio 2016 il dipartimento Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Camere la [Relazione](#) elaborata dal Ministero dell'Interno sulla proposta di regolamento in esame.

Non sono rilevate criticità in merito al rispetto del principio di attribuzione e alla correttezza della base giuridica.

Si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Per quanto concerne **la valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**, la Relazione fornisce una **valutazione complessivamente positiva** della proposta, le cui disposizioni giudica conformi all'interesse nazionale, formulando le seguenti osservazioni:

- ritiene apprezzabile la previsione della conservazione, per il più breve periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare;
- evidenzia come l'introduzione dell'obbligo del fotosegnalamento dai 6 anni di età consenta una maggior tutela dei minori, sia di quelli non accompagnati che dei minori al seguito dei familiari, nel caso di allontanamento dal nucleo di riferimento;
- ritiene che la proposta possa costituire un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione.

Con riferimento all'**impatto finanziario** della proposta, la Relazione evidenzia che questo al momento non è ancora quantificabile e che tuttavia si tratterà di spese necessarie al fine di garantire l'efficacia delle norme introdotte. Le spese a carico dei singoli Stati membri riguarderanno, in particolare: i punti di accesso nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale, l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del regolamento nonché le richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto e prevenzione.

Non ritiene vi siano **effetti sull'ordinamento nazionale**, sulle **competenze regionali e delle autonomie locali** e sull'**organizzazione della pubblica amministrazione**.

*L'esame della proposta risulta al momento avviato dai seguenti Parlamenti nazionali: Parlamento finlandese, Bundesrat e Bundestag tedeschi, Parlamento greco, Camera dei deputati del Lussemburgo, Senato e Sejm polacchi, Parlamento svedese, Senato olandese e l'House of Commons del Regno Unito. Il Senato ceco ha concluso l'esame senza peraltro riscontrare problemi legati alla sussidiarietà (per ulteriori aggiornamenti, si rimanda al sito [IPEX](#)).*

---

21 settembre 2016

A cura di Viviana Di Felice